

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la disciplina della

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - modificato ed integrato con le norme del D.L.gs. 28 dicembre 1993, n. 566 e della Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/10/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.07.2015

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Classe del comune
- Art. 3 - Oggetto della tassa
- Art. 4 - Definizione di Occupazione

CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 - Classificazioni delle aree
- Art. 7 - Classificazioni delle occupazioni
- Art. 8 - Determinazione della superfice
- Art. 9 - Disciplina delle tariffe
- Art. 10 - Occupazioni permanenti
- Art. 11 - Occupazioni temporanee
- Art. 12 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 13 - Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 14 - Passi carrai
- Art. 15 - Istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- Art. 16 - Occupazioni effettuate in aree di mercato
- Art. 17 - Riduzioni ed esenzioni

CAPO III CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- Art. 18 - Domande di autorizzazione o concessione
- Art. 19 - Contenuto delle domande
- Art. 20 - Istruttoria delle domande
- Art. 21 - Caratteristiche delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni. Tenuta del registro
- Art. 23 - Condizioni generali
- Art. 24 - Alterazioni e manomissioni del suolo
- Art. 25 - Ordine di preferenza
- Art. 26 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 27 - Decadenza dell'autorizzazione o concessione
- Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione o concessione

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art. 29 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso-compensazione
- Art. 30 - Denuncia
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Affidamento da parte del comune del servizio accertamento e riscossione della tassa
- Art. 33 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art. 34 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
- Art. 35 – Norme di rinvio
- Art. 36 – Funzionario responsabile rappresentante del concessionario

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 - Norme transitorie e finali
- Art. 38 - Abrogazioni e sostituzioni
- Art. 39 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A - Classificazione delle strade
- Allegato B - Tabelle Tariffe

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Ragusa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento, ogniqualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e, qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 – CLASSE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, appartiene alla classe III (Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti).

Art. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono egualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.Lvo 507/93, con esclusione dei balconi, verande, *tende* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupati.

CAPO II – Applicazione della Tassa

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI ED ATTIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Ragusa dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto D.Lvo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie, come da elenco di classificazione delle aree di cui allegato "A" deliberato dal Consiglio Comunale contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in tre categorie, di cui allegato "A" del presente regolamento.

Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 3, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
 - b) Sono temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi di durata inferiore all'anno.
- Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni, siano esse temporanee che permanenti, la tassa va commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alla linee sporgenti.
3. Per le occupazioni con vetture adibite a trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
4. Eventuali altri oggetti posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

Art. 9 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con

la medesima deliberazione viene individuata la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le deliberazioni relative all'approvazione delle tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente.

Art. 10 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lvo n. 507/93, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2, ridotta del 30%.
4. Nel caso in cui il Comune, tenendo conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico attestante il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile, abbia vietato la sosta sull'area antistante l'accesso medesimo (c.d. spazio di manovra), la tassa sarà calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 50 (cinquanta) %

Art. 11 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - a) per i periodi di occupazione inferiori a 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale;
 - b) per i periodi di occupazione superiori ai 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale ridotta del 30% ;
 - c) per i periodi di occupazione uguali o superiori ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa normale ridotta del 30%.
4. Solo per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1,2 sono ridotte al 50%, pertanto per le occupazioni non autorizzate verrà applicata la tariffa ordinaria.
5. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all' art.46 del decreto legislativo 507/93, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico comunale, della durata non inferiore a 30 giorni, effettuate dagli esercenti attività di somministrazione a posto fisso, titolari di licenza di tipo A e B e dagli artigiani di tipo artistico e di pregio, si applica la tariffa prevista all'allegato "B" in tabella 8, in tale tariffa non trovano applicazione le riduzioni/esenzioni previste nel presente regolamento.

9. Se l'occupazione prevista al comma 8 non raggiunge un periodo di occupazione uguale o superiore a 30 gg. si applicano le tariffe stabilite di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

Art. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa calcolata ai sensi dell'art. 18 L. 488/99 e della circolare del Ministero delle Finanze n.32/e del 28/02/2000. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune da parte di ciascuna azienda non può essere inferiore a euro 516,46. L'importo per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Dalla misura complessiva della tassa di cui al presente articolo va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell'Allegato "B" tabella 4. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in tabella.
3. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante, il territorio comunale è così classificato:
 - a. Centro
 - b. Zona limitrofa
 - c. contrade
 - d. Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa
2. Nelle zone non classificate al precedente comma 1, si applicano le tariffe minime previste per la classe V[^] contemplate dall'art. 48 del D.Lvo n. 507/93.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati fra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del

suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per superficie eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 23, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa in base annua alla tariffa prevista nell'allegato B tabella 3.

Art. 14 – PASSI CARRAI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 63 legge n. 549 del 28/12/1995 questo comune stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 9 MQ e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 15 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 11 del presente regolamento, ridotte al 50%. Per detta tipologia di occupazione la cauzione da versare è pari al 30% della superficie effettivamente occupata.

Art. 16 – OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREE DI MERCATO

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di n. 8 (otto) ore, ivi comprese le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste nella tabella 7 allegata al regolamento vigente.
2. Per i giorni che verrà rilevata l'assenza a causa di ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività verrà calcolato uno scomputo pari alle assenze sulla tassa dell'anno successivo per un massimo di 10 giorni.

Art. 17 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le esenzioni della tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D:Lvo n. 507/93.

- 2 Sono inoltre esentate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- 3 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e comunque senza finalità di lucro, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%.
- 4 Le manifestazioni di cui al precedente comma, patrocinate con apposita deliberazione di Giunta comunale e che non prevedano anche attività commerciale (vendita e somministrazione) sono esenti dal tributo TOSAP;
- 5 Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- 6 Sono esonerati dalla tassa per 3 (tre) anni le nuove attività nel "centro storico di Ragusa superiore", limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per le quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare agli uffici tributi del Comune.
- 7 Sono esonerate per un massimo di 18 mesi dall'applicazione della TOSAP le occupazioni realizzate per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili nel centro storico a condizione che detti interventi prevedano la completa sistemazione delle fronti verso la strada o altro spazio pubblico comunale e per i quali sia stato verificato il rispetto di prescrizioni in ordine al miglioramento dell'immagine urbana. Gli aventi diritto all'esonero dovranno fare espressa menzione del titolo dell'esonero vantato nella domanda di concessione o di autorizzazione a pena di decadenza dal beneficio.
- 8 La tassa non è dovuta quando il suo ammontare è inferiore a € 2,00.

CAPO III – Concessioni e Autorizzazioni

Art. 18 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, all'Amministrazione comunale, su carta legale nei casi previsti dalla legge.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15, per le prescrizioni del caso.

Art. 19 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita iva;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta.

Art. 20 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, i competenti uffici, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, eseguiranno l'istruttoria e rilasceranno l'autorizzazione o la concessione indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni, al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda, su richiesta del competente ufficio, dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
3. L'amministrazione Comunale dovrà chiedere un deposito cauzionale pari:
 - al 30% della tassa dovuta nel caso in cui l'occupazione o la concessione comportino opere o manufatti sul suolo pubblico.
 - al 50% qualora la pavimentazione sia in pietra (basolato o similari)
4. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
5. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento entro 30 giorni.

Art. 21 – CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente, esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione al titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale.
4. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà entro 3 mesi la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro. Restituirà altresì il deposito cauzionale.
5. Nel corso della durata dell'autorizzazione o della concessione, il titolare ha facoltà di rimuovere i manufatti a sue cure e spese, senza che l'Amministrazione restituisca l'ammontare della tassa relativa al periodo non fruito.

Art. 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in apposito registro indicante il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Art. 23 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a. rispettare i limiti geometrici dello spazio e delle aree assegnate;
 - b. rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno durante il periodo di occupazione il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e. evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - f. versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - g. risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 9 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 24 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 16. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 25 – ORDINE DI PREFERENZA

- 1) Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - a) in caso di presentazione di domande concorrenti, la preferenza verrà accordata a chi per primo ha prodotto la domanda di assegnazione o concessione;
 - b) in caso di presentazione delle domande nella stessa data, si procederà attraverso sorteggio che dovrà avvenire alla presenza degli interessati.

Art. 26 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.
2. La sospensione non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.
3. Verrà restituita la somma equivalente ai giorni sospesi.

Art. 27 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - a) uso improprio del diritto di occupazione;
 - b) le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
 - c) le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - d) mancato pagamento della tassa.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 28 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca è disposta da Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato; nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un termine necessario per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, i lavori saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 29 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO-COMPENSAZIONE

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'articolo 31, co. 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed

alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo; negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le fattispecie imponibili, nonché l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata.

3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
4. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
5. In caso di riscossione coattiva della tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.
7. La richiesta di rimborso della tassa indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del 0,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.
8. E' ammessa la compensazione della maggiore tassa versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi. La richiesta, oltre alla fotocopia allegata dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione. L'istanza deve essere presentata all'ufficio tributi entro i termini previsti per i rimborsi.

Art. 30 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lvo n. 507/93, *ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune*
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 22 per le occupazioni permanenti che si protragga per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni.
3. La denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre

dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Art. 31 – SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sugli accertamenti emessi per omessa denuncia, omesso o parziale versamento si applicano gli interessi nella misura del 0,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento e fino alla data dell'eseguito pagamento.

Art. 32 – AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa viene gestito dal Comune in forma diretta.
2. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

Art. 33 - VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d'affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi; ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
3. La tassa, se d'importo superiore a euro 150,00, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza le prime due entro il 30 aprile, la terza entro il 31 luglio e la quarta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di ottobre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 ottobre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Art. 34 – DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 33, da effettuarsi entro e non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione.

Art. 35 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 36 – FUNZIONARIO RESPONSABILE RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 37 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2015.
2. Fino a quella data restano in vigore le tariffe del precedente regolamento.

Art. 38 – ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

1. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune di Ragusa con delibera C.S. n. 36 del 10/05/1994 e successive modifiche, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.